

Repertorio n. 76.922

Raccolta n. 5.981

Verbale dell'Assemblea straordinaria della Società Cooperativa denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOC. COOP. A R.L."

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore venti e trenta

14 dicembre 2004 ore 20.30

In Asti, Via XX Settembre 126,

Innanzi a me dottor Anna Maria Prima, Notaio residente in Asti, iscritto presso il Collegio Notarile di Asti, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dal Comparente e con il mio consenso,

è comparso il signor:

SACCO MARIO, nato ad Asti l'8 (otto) maggio 1954 (millenovecentocinquantaquattro), residente in San Damiano d'Asti, Via Pero 27, codice fiscale SCCMRA54E08A479R, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOC. COOP. A R.L.", siglabile "G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO", con sede in Montechiaro d'Asti, P.za Umberto I 9, n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Asti e codice fiscale 01150930053, munito degli occorrenti poteri di firma per quest'atto in forza del vigente Statuto Sociale.

Detto Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara essere presente in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea straordinaria dei soci di detta Società Cooperativa, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto sociale in osservanza della Riforma del Diritto Societario D.Lgs 17 gennaio 2003 n.6 e successive modifiche ed integrazioni secondo il modello organizzativo della società per azioni per quanto compatibile.

e mi invita a far constare da pubblico Verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea il richiedente, a norma di Statuto, il quale constata e fa constatare che:

- è stata regolarmente convocata l'Assemblea Straordinaria a norma di Statuto;
- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori

SACCO MARIO Presidente

CAVALLERO PIETRO Consigliere

RIBERO MARIO Consigliere

VEGGIA EZIO Consigliere;

- sono presenti tredici soci sui complessivi quindici soci aventi diritto di voto e precisamente tutti in proprio nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti trattandosi di persone giuridiche, come da foglio presenze che sottoscritto dal Comparente e da me Notaio si allega al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale omissane la lettura per espressa dispensa fattane dal Comparente;

- per il Collegio Sindacale non è presente alcun membro;

- conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 dello Statuto Sociale vigente, l'Assemblea può essere convocata e riunirsi anche fuori della sede Sociale;

- pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno a norma di quanto previsto dallo Statuto.

Inizia l'esposizione il Presidente e fa presente all'Assemblea che a seguito della mutata normativa in materia societaria è necessario adeguare lo statuto sociale a quanto previsto e regolato dagli artt. 2511 e segg. C.C. e che si rende altresì opportuno riformulare il testo di alcuni articoli dello statuto pur restando invariati denominazione sede e durata (se non per gli adeguamenti di legge);

Passa quindi ad illustrare all'Assemblea le modifiche da apportare ad alcuni articoli dello Statuto .

Dopo un'ampia disamina e forniti i chiarimenti richiesti, il Presidente mette in votazione l'approvazione delle modifiche proposte, consistenti nell'adeguamento alla nuova normativa, e conseguentemente nella riformulazione dello Statuto Sociale relativamente agli artt. 16/25/28/30/31/32/33/34/35 e 36 e nella correzione o integrazione degli artt. 1/2/3/4/5/6/7/11/12/13/14/15.

L'Assemblea per alzata di mano, con prova e controprova, all'unanimità approva le varie proposte, ed il nuovo testo dello Statuto sociale che il Presidente mi consegna e che previa lettura da me Notaio datane in Assemblea al Comparente e da questi e da me notaio firmato, viene allegato al presente verbale sub "B" per formarne parte integrante e sostanziale .

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore 21.30 (ventuno e trenta).

Le spese del presente verbale, inerenti e conseguenti sono a carico della Società.

Del che richiesto io Notaio ho fatto constare con il presente verbale scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mia mano che ho quindi letto in Assemblea al Comparente, che approva e con me Notaio lo sottoscrive qui appresso e nel margine dell'altro foglio.

Consta di due fogli dei quali occupa cinque pagine intere e la sesta sin qui.

F.to Sacco Mario

F.to dottor Anna Maria Prima Notaio

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE -DURATA - SCOPI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita una società consortile in forma di cooperativa a responsabilità limitata, denominata "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI soc. coop a r.l.**" siglabile "**G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO**" che adotta le norme della società per azioni in quanto compatibili.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Montechiaro d'Asti, e potrà istituire una sede am

ministrativa diversa dalla sede legale; l'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

ART. 3 - Durata

La società ha la durata fino al 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recesso dei soci.

ART. 4 - Scopi

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

In particolare, la cooperativa, ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori e delle Aree denominate BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, comprese nell'obiettivo 5b, di cui al regolamento CEE n.2081/93, nella Provincia di Asti e dei territori dei comuni limitrofi anche tramite l'erogazione di servizi agli associati.

La cooperativa intende dare partecipazione alla rete Leader a livello europeo con lo scopo di divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale.

In particolare, le azioni di promozione e sviluppo, nonché specifico sostegno e coordinamento, saranno indirizzate a :

- Tartufo, come prodotto leader del territorio, in tutti gli aspetti relativi a coltivazione, ricerca, lavorazione e commercializzazione
- Prodotti tipici dell'Area, quali vini,carne, ortaggi,frutta, ecc
- Prodotti agricoli in genere, purchè non eccedentari.
- Artigianato tradizionale dell'Area
- Agriturismo, in tutte le sue forme, di accoglienza, eno-gastronomica e vendita di prodotti.
- Presenza turistica sul territorio e strutture di ricettività (affittacamere, alberghi, ristoranti, bar, ecc.)
- Commercializzazione dei prodotti, sia sotto il profilo delle iniziative che delle strutture.
- Creazione di marchi d'origine e di qualità dei prodotti di particolare pregio e di maggiore specificità.
- Recupero e valorizzazione dei beni culturali ed artistici.
- Riscoperta e diffusione delle tradizioni e della storia dell'Area.
- Recupero e valorizzazione del territorio e difesa dall'inquinamento, naturale od industriale.
- Formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di lavoro operanti sul territorio.

A tale scopo la Cooperativa progetterà, svilupperà e gestirà azioni tecniche e scientifiche nel campo economico, sociale, culturale e formativo.

La Cooperativa promuoverà l'organizzazione di studi progetti e ricerche anche di mercato, di piani promozionali ed economici, per favorire lo sviluppo qualitativo ed economico delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo nelle sue varie forme ed espressioni di offerta.

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa potrà:

- a) intraprendere ogni qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere;
- b) assumere concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;

c) svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa e formativa, per realizzare lo scopo sociale, oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo l'occupazione soprattutto giovanile e femminile;

d) assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo, nonchè partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione, costituiti o costituendi e svolgere ogni altra attività di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta dal Comitato Direttivo o dall'Organo Amministrativo utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, nonchè la concessione di ipoteche anche a favore di terzi

e) gestire strutture per lo promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività della società.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro:

1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese

che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale

2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito

3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà operare con terzi.

TITOLO II SOCI

ART. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate agli scopi sociali della Cooperativa. Possono anche essere soci quelle persone che intendono utilizzare i servizi della cooperativa pur non esercitando le attività previste dallo

statuto e che possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Possono divenire inoltre soci della Cooperativa le seguenti tipologie di soggetti:

- enti pubblici quali: Regioni, Province, Comuni;
- enti economici a carattere pubblico e privato;
- società, studi associati, associazioni di consulenza economico-territoriale, di ingegneria, di assistenza tecnica nel turismo e nell'agricoltura ed ogni soggetto tecnico e professionale avente caratteristiche idonee a contribuire a finalità della Cooperativa;
- associazioni professionali delle imprese, dei settori agricolo, turistico, artigianale, industriale, dei servizi e cooperativistico;-
- consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti;
- istituti di credito;
- le Pro Loco, le associazioni culturali e turistiche;
- le Università pubbliche e/o private;
- i centri di ricerca tecnologica, scientifica, sociale ed economica;
- singoli imprenditori ed operatori agricoli, turistici, artigianali, industriali, dei servizi e cooperative.
- Possono altresì essere associate cooperative, altre società od enti con personalità giuridica che perseguono scopi attinenti o complementari all'oggetto sociale.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, siano essi persone fisiche o giuridiche, ai quali spetta una remunerazione, per la ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla legge n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

ART. 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, la domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
- 3) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere.

La domanda delle cooperative, delle persone giuridiche o Enti, sottoscritta dal legale rappresentate, dovrà contenere:

- a) la denominazione e la sede legale;
- b) l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) il numero dei soci iscritti;
- d) l'ammontare delle azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere.

I soci sovventori dovranno oltre agli obblighi specificati nei precedenti punti, indicare il periodo minimo di permanenza nella società, periodo prima del quale non potranno cedere le azioni nominative trasferibili sottoscritte.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di motivazione, in caso di diniego entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti previsti.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari.

ART. 7 - Adempimenti nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre all'intero importo del capitale sottoscritto, una somma di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento del capitale sottoscritto o del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno la quinta parte dell'importo all'atto dell'ammissione;
- b) la restante parte, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra. Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario. Trascorso un mese dalla data stabilita senza che siano stati effettuati i versamenti previsti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto sottoscritto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata iscrizione nel libro dei soci.

ART. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.-

Salvo quanto previsto per il socio sovventore.

ART. 9 - Perdita della qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Salvo quanto previsto per il socio sovventore.

ART. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 33, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Salvo quanto previsto per il socio sovventore.

ART. 11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con gli eredi o legatari della partecipazione purché questi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del Cod. Civ..

Nel caso di trasferimento per causa di morte, a qualsiasi titolo, della partecipazione a più persone, queste devono designare un unico titolare, il quale sarà considerato dalla società unico proprietario della partecipazione anche agli effetti del diritto di voto, previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione della persona designata come nuovo titolare.

ART. 12 - Rimborso delle azioni

La liquidazione della partecipazione del Socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Le azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della partecipazione sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dal valore nominale di euro 25,82 e dalle azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci sovventori del valore nominale di euro 25,82.
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società.
- f) dal fondo per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come previsto dall'articolo 4 della legge 59/92.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

ART. 14 - Cessione delle azioni-

Le azioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 - Bilancio annuale - Ristorno

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;

f) in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto al precedente punto b).

Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità preva

lente.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 17 - Prestiti dei soci

L'assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale qualora previsto dalla legge o nominato dall'assemblea
- d) il controllo contabile

A) ASSEMBLEA

ART. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno 120 giorni alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria per l'approvazione ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con lettera semplice a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare - col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti - la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 20 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 21 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

ART. 22 - Svolgimento dell'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale. Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative o suoi organi periferici.

ART. 23 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e

rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 1/2 dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed i due Vice Presidenti; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società. Funge da segretario del Consiglio il Direttore o il Segretario o un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

ART. 25 - Durata in carica

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società. Il compenso verrà determinato dall'assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

ART. 26 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

ART. 27 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge

stione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 28 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono, la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 29 - Presidente, potere di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ai Vice Presidenti o ad un Consigliere delegato, nonchè con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidenti in carica, se nominati, o in mancanza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 30 - Composizione, durata

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto

della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

I poteri del Collegio Sindacale sono disciplinati dal codice.

ART. 32 - (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART.34 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

ART. 36 - Requisiti mutualistici ,Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.














Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

F.to Sacco Mario


F.to dottor Anna Maria Prima Notaio

All. "A" all'atto
Rep. 76922/5981

ELENCO SOCI GAL BASSO MONFERRATO

SOCI	RAPPRESENTANTE/DELEGATO	FIRMA IN PROPRIO/PER DELEGA
1. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	PERFUTO LUIGI	
2. ASS. TRIFOLAU DI ASTI		
3. ASSOCIAZIONE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO	GIUVARA GIANCARLO	
4. ASSOCIAZIONE CULTURALE CORTE DI BACCO, MASCHERE E NOTE		
5. ASSOCIAZIONE CULTURALE GENTE E PAESI		
6. CAMERA DI COMM.ASTI	BINO ROBERTO	
7. CASA DEGLI ALFIERI	CAVALERO PIETRO	
8. COLDIRETTI ASTI	NATTINO LUCIANO	
9. CONFARTIGIANATO	ZEPRONI LUIGI	
10. CONF.COOP.SOC.COOP.A.R.L.	PARO SERGIO	
11. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA)	BOSSOLINO GIOVANNI	
12. CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ASTI E MONFERRATO	CARPIGNANO CARLO	
13. CRAT	RIBERO MARIO	
14. UNIONE PROV. AGR.ASTI	CAVALERO PIETRO	
15. CONCOOPERATIVE	VEGGIA EZIO	
	SACCO MARIO	





Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.